



# COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0432 / 812111 – 812112  
Fax 0432 / 810065

CAP 33034  
Codice fiscale 80004910305

sito internet: [www.comune.fagagna.ud.it](http://www.comune.fagagna.ud.it)

indirizzo pec: [comune.fagagna@certgov.fvg.it](mailto:comune.fagagna@certgov.fvg.it)

Approvato con delibera C.C. n. 48 del 21.07.2016

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

### CAPO I

#### NORME GENERALI

##### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria (nel proseguo denominato, per brevità "Regolamento") disciplina, nell' ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e della L.R. 21.10.2011 n. 12 la materia della Polizia Mortuaria.
2. I cimiteri comunali interessati dal presente Regolamento sono i seguenti:
  - a) Cimitero di Fagagna, con ubicazione in via della Pieve a Fagagna;
  - b) Cimitero di Madrisio, con ubicazione in via Maggiore, frazione Madrisio;
  - c) Cimitero di Battaglia, con ubicazione in via S. Stefano, frazione Battaglia;
  - d) Cimitero di Ciconicco, con ubicazione in via dei Roncs, frazione Ciconicco;
  - e) Cimitero di Villalta, con ubicazione in via Fagagna, frazione Villalta.

##### **Art. 2 - Competenze**

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di governo ed Autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione di cui all'ordinamento delle autonomie locali, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. Spetta al Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo l'adozione degli atti di competenza attribuitigli dal Regolamento – ivi compresi l'adozione dei provvedimenti di concessione, la stipulazione dei relativi contratti, la gestione e soluzione delle problematiche connesse alla gestione contrattuale delle concessioni cimiteriali, l'adozione degli atti di revoca e decadenza delle concessioni - nonchè la sorveglianza sulla corretta gestione corrente dei cimiteri, del personale addetto agli stessi, delle sepolture, delle

inumazioni, delle tumulazioni, delle esumazioni, delle estumulazioni e di quanto attinente la gestione dei servizi cimiteriali.

4. Al Responsabile del servizio di Polizia Locale competono le attività di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori il presente regolamento con l'applicazione dei procedimenti stabiliti dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le funzioni e competenze di cui ai commi precedenti sono svolte avvalendosi, laddove necessario, della competente Azienda per i Servizi Sanitari.

## **CAPO II**

### **GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

#### **Art. 3 – Gestione dei servizi cimiteriali**

1. I servizi cimiteriali, laddove non gestiti a mezzo di proprio personale, sono effettuati con le forme di gestione previste dalla Legge, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

#### **Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali**

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari, con le procedure di cui all'art. 51<sup>i</sup> del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

## **CAPO III**

### **POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**

#### **Art. 5 – Ricevimento dei cadaveri**

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50<sup>ii</sup> del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica con priorità nel cimitero della località in cui sono vissuti;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune.

2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera b), gli interessati presentano apposita documentata domanda al Sindaco, quale Ufficiale di Stato Civile, il quale accorda l'autorizzazione ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000 solo in presenza di disponibilità di posti.

#### **Art. 6 – Sepoltura nei giorni festivi**

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

2. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti a partire dal primo giorno feriale utile.

3. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il Sindaco le autorizza.

#### **Art. 7 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico**

1. Per i cimiteri sono osservati gli orari di apertura al pubblico stabiliti dal Sindaco.

#### **Art. 8 – Divieti di ingresso nei cimiteri**

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 (cinquanta) a 200,00 (duecento) euro.

#### **Art. 9 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;

b) toccare e rimuovere dalle tombe altrui senza autorizzazione fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;

c) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

d) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri;

e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta;

f) prendere fotografie di opere funerarie senza autorizzazione;

g) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

h) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

i) chiedere l'elemosina od offerte;

j) accedere con motocicli o altri veicoli privati sprovvisti di speciale autorizzazione.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. I cani ed altri animali di affezione possono accedere purchè condotti a guinzaglio e gli stessi accompagnatori siano muniti del kit per raccogliere le deiezioni animali

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 (cinquanta) a 200,00 (duecento) euro.

#### **Art. 10 – Riti funebri all'interno dei cimiteri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

## CAPO IV

### PIANO CIMITERIALE E CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI

#### **Art. 11 – Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Consiglio Comunale adotta un Piano Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di venti anni, come previsto dall'art. 27, comma 2, della L.R. 21.10.2011 n. 12<sup>iii</sup>.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dell'Azienda per i Servizi Sanitari.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
  - a) delle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%;
  - b) del calcolo dell'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazione ordinarie o estumulazioni nonché di eventi straordinari (quali epidemie, ecc.),
  - c) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - d) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri e di eventuali richieste su diverse confessioni religiose;
  - e) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - f) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - g) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel Piano Cimiteriale sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c) tumulazioni individuali (loculi);
  - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale e privata);
  - e) cellette ossario;
  - f) ossario comune;
  - g) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54<sup>iv</sup> del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti

## **Art. 12 – Criteri per l'assegnazione dei loculi e delle aree cimiteriali**

1. L'assegnazione dei loculi avviene seguendo la disposizione dall'alto in basso e da sinistra a destra, con precedenza alle salme già tumulate, con carattere di provvisorietà in altri loculi o monumenti, assegnandoli per ordine progressivo rispetto alla data di presentazione della domanda.

2. L'assegnazione delle aree cimiteriali destinate alla costruzione di tombe di famiglia entro e fuori terra avviene sulla base dei criteri indicati in apposito Bando-Avvviso pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e affisso presso il Cimitero interessato.

## **CAPO V**

### **INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

#### **Art. 13 – Inumazioni e tumulazioni - Normativa**

1. Per le inumazioni e le tumulazioni si applica quanto disposto in particolare, dal capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285<sup>v</sup>, e successive modificazioni e integrazioni, dal capo VIII della L.R. 21.10.2011 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni<sup>vi</sup>, nonché quelle integrative del presente regolamento.

#### **Art. 14 – Inumazioni e tumulazioni - Termini**

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri.

#### **Art. 15 – Inumazioni e tumulazioni - Oneri**

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal comune.
2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal comune.
3. Per le operazioni di inumazione e tumulazione, il comune può stabilire una tariffa a carico degli interessati.

#### **Art. 16 – Inumazioni in campo comune –Utilizzo dei campi – Periodo di rotazione**

1. Le inumazioni avvengono nei campi comuni individuati all'interno dei cimiteri e suddivisi, ove le caratteristiche del cimitero lo consentano, in quadri scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alle caratteristiche del suolo ed alla profondità della falda freatica. Nelle aree utilizzate per il seppellimento dei feretri possono essere collocati anche contenitori a norma di resti mortali o ceneri di congiunti o parenti. Il termine per l'esumazione è stabilito con riferimento al feretro sepolto.

2. L'utilizzo dei campi comuni deve farsi, per ogni quadro, cominciando da una estremità, e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

3. Il periodo di rotazione ordinario, decorso il quale il Comune può procedere all'esumazione, è stabilito in dieci anni.

Tale periodo si intende come periodo minimo, fatta salva la possibilità per il Comune di procedere oltre tale termine, in relazione alle disponibilità di aree o al periodo di mineralizzazione delle salme sepolte (attualmente vige la consuetudine dei trenta anni).

### **Art. 17 – Lapidi ed epigrafi**

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli. A tal fine dovrà essere richiesta dall'interessato apposita autorizzazione. Le lapidi tombali potranno essere in marmo, in pietra, o in altri materiali tipici della zona, e dovranno avere le dimensioni di cm. 160 in lunghezza, e di cm. 70 in larghezza, ed altezza massima dal livello del terreno di campagna non superiore a cm. 25 per quanto attiene l'ingombro orizzontale, e non superiore a cm. 110 per quanto concerne la testata in verticale.
2. Le lapidi tombali non potranno per nessun motivo essere dotate al loro interno di piante od arbusti aventi altezza superiore a metri lineari 1.00 (uno) misurati dal piano di campagna circostante. All'esterno delle lapidi è fatto divieto di utilizzare ghiaino, prati in zolle preconfezionati o sintetici, di piantumare siepi o arbusti ed alberature di alcun genere e natura.
3. Le epigrafi contengono le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi sono scritte in lingua italiana e friulana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
5. Al momento dell'esumazione o dell'estumulazione gli aventi titolo potranno provvedere, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Comune, a proprie spese alla rimozione per ricordo degli elementi indicati ai commi precedenti. In difetto il Comune procederà d'ufficio.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 (duecento) a 500,00 (cinquecento) e alla riduzione entro i limiti indicati dal regolamento

### **Art. 18 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri**

1. E' consentita l'introduzione di contenitori a norma di resti mortali o ceneri nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali e ceneri a salme di congiunti o parenti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti negli appositi contenitori a norma, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
3. L'introduzione dei citati contenitori ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 (duecento) a 500,00 (cinquecento) euro e, laddove la violazione comporti problematiche di tipo igienico sanitario, i relativi interventi volti all'eliminazione delle problematiche sono posti a carico dello stesso.

## **CAPO VI**

### **ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 19 – Esumazioni ordinarie**

1. Decorso il periodo di rotazione ordinario di cui al precedente articolo 16, qualora se ne ravvisi l'opportunità, stante la necessità di spazi per nuove sepolture, il servizio tecnico dispone con proprio atto l'avvio delle operazioni di esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie sono effettuate preferibilmente tra il primo marzo e il 31 maggio e tra il primo settembre e il 30 settembre.
3. Della campagna di esumazione ordinaria deve essere data opportuna comunicazione agli eredi e/o aventi causa con le seguenti modalità:
  - a) mediante l'apposizione di avvisi all'albo pretorio on line e direttamente in cimitero, in particolare agli ingressi dello stesso e nel campo comune interessato, almeno 6 mesi prima dell'avvio delle operazioni e comunque nel periodo di ricordo dei defunti (Novembre), con apposita cartellonistica indicante la zona interessata la campagna di esumazione,
  - b) mediante avviso recapitato tramite lettera raccomandata a.r.r. ad almeno un erede di ogni salma, ove rintracciabili, almeno 30 giorni prima.
4. Gli avvisi debbono contenere:
  - a) l'indicazione del cimitero e del campo comune interessato alla campagna di esumazione;
  - b) cognome, nome, data di nascita e di decesso della salma da esumare;
  - c) il giorno e l'ora presunta dell'avvio delle operazioni;
  - d) la sussistenza della possibilità di assistervi ai fini del recupero di eventuali oggetti personali della salma;
  - e) le eventuali modalità di recupero dei resti mortali per successive tumulazioni;
  - f) la procedura prevista nel caso di salme non mineralizzate;
  - g) i riferimenti dell'ufficio e del funzionario preposto alla gestione delle operazioni di esumazione ai fini della richiesta di informazioni relative alle operazioni.

#### **Art. 20 – Esumazioni straordinarie**

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285<sup>vii</sup>.
2. Laddove l'esumazione straordinaria consegua ad una richiesta di privati, il richiedente è tenuto a corrispondere la tariffa fissata dal Comune.

#### **Art. 21 – Estumulazioni**

1. Decorso il termine della concessione di cui agli articoli 26 o 33, qualora se ne ravvisi l'opportunità, stante la necessità di loculi per nuove tumulazioni, il servizio tecnico, dispone con proprio atto l'avvio delle operazioni di estumulazione.
2. Nel caso in cui la salma estumulata non risulti completamente mineralizzata, il Comune, a proprie spese, provvede a inumarla in apposita area.
3. Alle estumulazioni ordinarie si applicano i precedenti commi 2 e 3 dell'art. 19.
4. Per quanto non disposto dal presente regolamento in tema di estumulazione, si applicano gli articoli da 85 a 89 regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285<sup>viii</sup>. Laddove l'estumulazione straordinaria consegua ad una richiesta di privati, il richiedente è tenuto a corrispondere la tariffa fissata dal Comune.

#### **Art. 22 – Verbalizzazione delle operazioni**

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale da parte del Servizio tecnico con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. Nel verbale sono obbligatoriamente riportati i nominativi dei soggetti presenti alle operazioni, con particolare riguardo ai parenti o interessati dei defunti. Nello stesso verbale si riportano anche il ritrovamento e la consegna di eventuali oggetti di valore o ricordo ai medesimi parenti o interessati.

## **CAPO VII**

### **CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI**

#### **Art. 23 – Norme applicabili**

1. Le concessioni di cui al presente capo sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile.

#### **Art. 24 – Aree soggette a concessione**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al presente capo sono limitate ai lotti di aree previsti nel piano regolatore del cimitero ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera d).

2. Il piano di cui al comma precedente indica tutte le concessioni di area in atto con le generalità dei concessionari

#### **Art. 25 – Limiti**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al presente capo sono limitate alle famiglie in cui almeno un componente sia residente nel Comune di Fagagna.

#### **Art. 26 – Atto e durata delle concessioni**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al presente capo sono fatte, a seguito di domanda, secondo quanto disposto dal precedente articolo 12, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale ovvero per scrittura privata.

2. L'atto di concessione segue lo schema generale adottato dalla Giunta Comunale e fissa i termini di realizzazione delle opere e le modalità di esecuzione delle stesse.

3. La durata delle concessioni, che deve essere obbligatoriamente riportata nell'atto, è determinata in anni 60 (sessanta)

4. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo articolo 29, il terreno torna nella piena disponibilità del comune e le opere sono acquisite al patrimonio comunale.

#### **Art. 27 – Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni**

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

### **Art. 28 - Aventi diritto all'uso**

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari salvo particolari limitazioni poste nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e i collaterali.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
5. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
6. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
7. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 (duecento) a 500,00 (cinquecento) euro.

### **Art. 29 - Rinnovo delle concessioni**

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Il servizio Tecnico comunale comunica almeno 6 mesi prima la data di scadenza della concessione e richiede al concessionario la volontà o meno del rinnovo attraverso la presentazione di apposita domanda al Comune.
3. Il rinnovo della concessione:
  - a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
  - b) è perfezionato entro il termine di scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.
4. L'eventuale diniego al rinnovo, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente

### **Art. 30 – Decadenza**

1. La decadenza dalle concessioni ha luogo :
  - a) se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

- b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo.
  3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.
  4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari.
  5. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 30.

## **CAPO VIII**

### **CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI**

#### **Art. 31 – Norme applicabili**

1. Le concessioni di cui al presente capo sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile.

#### **Art. 32 – Limiti e vincoli**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al presente capo sono limitate ai soggetti di cui al precedente articolo 12.
2. Le concessioni sono vincolate al nominativo del defunto tumulato il cui nominativo deve essere riportato nella concessione.

#### **Art. 33 – Atto e durata delle concessioni**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al presente capo sono rilasciate, a seguito di domanda, secondo quanto disposto dal precedente articolo 12, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale ovvero per scrittura privata. La tumulazione potrà comunque avvenire anche prima della sottoscrizione dell'atto di concessione, purchè contestualmente alla domanda il richiedente assuma impegno in tal senso e versi la relativa tariffa.
2. L'atto di concessione segue lo schema generale adottato dalla Giunta Comunale.
3. La durata delle concessioni, che deve essere obbligatoriamente riportata nell'atto, è determinata in anni 40 (quaranta) dalla avvenuta tumulazione.
4. Alla scadenza della concessione, il loculo torna nella piena disponibilità del comune.

#### **Art. 34 – Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni**

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
2. Il comune è esente da responsabilità per danni ai loculi, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

### **Art. 35 - Rinnovo delle concessioni – Disposizione transitoria**

1. Resta nella facoltà dell'Amministrazione Comunale di Fagagna, con atto deliberativo, definire l'introduzione dell'istituto del rinnovo tenuto conto delle disponibilità delle aree e strutture cimiteriali in concessione.

### **Art. 36 – Rinuncia alle concessioni**

1. I concessionari e loro eredi possono sempre rinunciare alla concessione.
2. Tutte le spese conseguenti, ivi comprese quelle relative alla estumulazione, sono poste a carico dei richiedenti.
3. I rinuncianti non hanno diritto ad alcun rimborso/ristoro.

### **Art. 37 – Cellette Ossarie**

1. Le disposizioni relative ai loculi cimiteriali di cui al presente capo si applicano anche, per quanto compatibili, alle cellette ossarie.

## **CAPO IX**

### **CREMAZIONI**

### **Art. 38 – Cremazioni e destinazioni delle ceneri**

1. La materia trova compiuta disciplina nella normativa statale, con particolare riguardo a quanto disposto nella L. 30.03.2001 n. 130<sup>x</sup>, e regionale, con particolare riguardo a quanto disposto dalla L.R. 21.10.2011 n. 12, articoli da 41 a 48<sup>x</sup>.

## **CAPO X**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 39 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.

### **Art. 40 – Concessioni in atto. Disposizioni transitorie**

1. Per le concessioni in atto si applicano le condizioni stabilite nell'atto di concessione. Laddove le concessioni non riportino un termine finale, ovvero siano definite come "perpetue", il termine è fissato in 60 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non potendo sottrarre in via perpetua un bene demaniale all'uso pubblico. Decorso tale termine la concessione può essere rinnovata di eguale periodo con la procedura di cui all'articolo 29

2. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio tecnico comunale provvede:

- a) alla raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) alla elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in appositi registri suddivisi per le aree cimiteriali e per i loculi cimiteriali;

**ART. 41 – Piano Regolatore Cimiteriale - Disposizione transitoria**

1. Sino all'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale di cui al precedente articolo 11, le delimitazioni delle aree sono quelle attualmente vigenti.

**ART. 42 – Pubblicità del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Della sua approvazione è data inoltre notizia mediante apposita affissione di avviso all'entrata dei cimiteri comunali.

**ART. 43 – Tariffe**

1. Per le attività e le concessioni relative al presente Regolamento la Giunta Comunale delibera annualmente le relative tariffe.

---

<sup>i</sup> ART. 51 D.P.R. 285/90

Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

<sup>ii</sup> ART. 50 D.P.R. 285/90

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

<sup>iii</sup> ART. 27 L.R. 12/2011

2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, adotta un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di venti anni

<sup>iv</sup> ART. 54 D.P.R. 285/90

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti

<sup>v</sup> CAPO XIV e CAPO XV D.P.R. 285/90

#### **Capo XIV Inumazione**

**68.** 1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

**69.** 1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

**70.** 1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

**71.** 1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

**72.** 1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

**73.** 1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

**74.** 1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

**75.** 1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

- 
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
  7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
  8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
  9. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
  10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
  11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## **Capo XV Tumulazione**

- 76.** 1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
- 77.** 1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

<sup>vi</sup> CAPO XIV e CAPO XV L.R. 12/2011

## **CAPO VIII**

### **INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI CIMITERIALI ED EXTRACIMITERIALI**

#### **Art. 31** (Diritto di sepoltura)

##### **1.** Nel cimitero sono ricevuti:

- a)** i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b)** i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c)** i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
- d)** i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune;
- e)** i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- f)** i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone individuate dal regolamento di polizia mortuaria;
- g)** i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25.

#### **Art. 32** (Identificazione della sepoltura)

- 1.** Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
- 2.** Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

#### **Art. 33** (Inumazione)

- 1.** L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

---

**2.** I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

**3.** I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

**4.** I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

**Art. 34** (Tumulazione)

**1.** La tumulazione è la collocazione di feretro, di cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo, loculo areato, nicchia, tomba di famiglia, aventi le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se eseguita in loculo areato.

**2.** La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

**Art. 35** (Sepoltura privata nel cimitero)

**1.** Il Comune può concedere a privati e a enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.

**2.** Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

**3.** Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o a enti con fini di lucro.

**Art. 36** (Esumazioni)

**1.** Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

**2.** In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

**3.** Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

**4.** I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

**Art. 37** (Estumulazioni)

**1.** Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

**2.** I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati, in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere, o cremati.

**3.** Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

**Art. 38** (Destinazione delle ossa e dei resti mortali)

**1.** Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvenivano in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 3, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi, nonché altre persone individuate in via testamentaria.

**2.** Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.

**3.** La cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria è consentita previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

**4.** In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 3, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.

**5.** Le ceneri derivanti dalla cremazione disposta ai sensi del comma 3 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.

**6.** L'autorizzazione di cui al comma 5 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.

**7.** Per l'affidamento e la conservazione delle ceneri di cui al comma 3 si applicano l'articolo 42, comma 7, e l'articolo 44.

**Art. 39** (Cappella privata fuori del cimitero)

---

**1.** La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall' articolo 340, secondo comma, del regio decreto 1265/1934 , destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.

**2.** Le cappelle sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall' articolo 338 del regio decreto 1265/1934 , gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

**Art. 40** (Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)

**1.** La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 39, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

**2.** L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera f).

**3.** La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno dieci anni dalla morte.

vii ARTT. 83 E 84 D.P.R. 285/90

**83.** 1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

**84.** 1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

viii ARTT. 85-89 D.P.R. 285/90

**85.** 1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'articolo 36.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

**86.** 1. Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

2. I feretri esumati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme esumate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.

5. Qualora le salme esumate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

**87.** 1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

**88.** 1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'esumazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

---

**89.** 1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83.

<sup>ix</sup> LEGGE 30 marzo 2001, n.130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonche', nel rispetto della volonta' del defunto, la dispersione delle ceneri.

Art. 2. (Modifiche all'articolo 411 del codice penale)

1. All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta' del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".

Art. 3. (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanita', sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorita' giudiziaria, il nulla osta della stessa autorita' giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere puo' essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalita':

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volonta' da parte del defunto, la volonta' del coniuge o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volonta' sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volonta' manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della volonta' del defunto, unicamente in aree a cio' appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non puo' comunque dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri e' eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalita' di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volonta' espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorita' sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilita', dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

---

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Art. 4. (Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: "almeno duecento metri dai centri abitati" sono inserite le seguenti: ", tranne il caso dei cimiteri di urne".

Art. 5. (Tariffe per la cremazione)

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilita' di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita', sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonche' le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Art. 6. (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalita' e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7. (Informazione ai cittadini)

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilita' di disposizione del cadavere.

Art. 8. (Norme tecniche)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonche' ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

× ARTT. 41-48 L.R. 12/2011

Art. 41 (Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall' articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.

2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.

3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Art. 42 (Affidamento e dispersione delle ceneri)

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, al Comune di ultima residenza del defunto.

3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

---

**4.** La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.

**5.** Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

**6.** I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

**7.** Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento o delega all'impresa funebre, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

**8.** La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:

**a)** il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;

**b)** l'esecutore testamentario;

**c)** il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

**9.** In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.

Art. 43 (Luoghi di dispersione delle ceneri)

**1.** La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:

**a)** in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;

**b)** in natura;

**c)** in aree private.

**2.** La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari.

**3.** La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.

**4.** La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.

**5.** La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.

**6.** In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

Art. 44 (Modalità di conservazione delle urne affidate)

**1.** L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.

**2.** L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.

**3.** Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.

**4.** In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

**5.** In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

**6.** Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.

Art. 45 (Senso comunitario della morte)

**1.** Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai soggetti di cui all'articolo 42, comma 8, lettere a), b) e c), apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

---

Art. 46 (Realizzazione di crematori)

**1.** I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

**2.** Le emissioni sono soggette al controllo della Provincia, che si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale ai sensi dell' articolo 8 della legge 130/2001 .

Art. 47 (Piano regionale di coordinamento)

**1.** Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata, tenendo conto della distribuzione della popolazione sul territorio, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria.

**2.** Il piano regionale prevede la realizzazione di almeno un impianto in ogni territorio provinciale.

Art. 48 (Applicazione retroattiva)

**1.** Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente Capo.